

Omologazione risultati gare del 24/11/2019 - 5° giornata di ANDATA - 1° Fase
 ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	-TECNIKABEL VII RUGBY TORINO	12 - 19 (2- 3)		Sig. FRANCO M.
I CENTURIONI RUGBY SSD R.L.	-ASD BIELLA RUGBY CLUB	3 - 29 (0- 4)		Sig. CREPALDI F.
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.	-ASD RUGBY MILANO	17 - 12 (2- 0)		Sig. BERTOCCHI M.
AMATORI RUGBY ALGHERO ASD	-ACCADEMIA NAZ.I.FRANCESCATO	17 - 47 (2- 7)		Sig. IMBRIACO L.
CUS TORINO ASD	-C.U.S. GENOVA ASD	Vedi delibera		Sig. MASINI L.

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD RUGBY PAESE (Vedi delibera)	-VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	15 - 27 (2- 4)		Sig. BORASO F.
S. MARGHERITA S.P.A. VALPOLICELLA	-RUGGERS TARVISIUM ASD	10 - 25 (2- 3)		Sig. CHIRNOAGA G.
RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL	-VERONA RUGBY SRL SSD	0 - 38 (0- 5)		Sig. SPADONI A.
RANGERS RUGBY VICENZA	-BORSARI AMATORI RUGBY BADIA	24 - 31 (3- 4)		Sig. ANGELUCCI R.
RUGBY PETRARCA SRL S.D. (Anticipata al 23/11/2019)	-DOPLA S.P.A RUGBY CASALE	25 - 20 (4- 3)		Sig. ODOARDI D.

Girone 3

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL	-ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	29 - 19 (4- 2)		Sig. FAVARO A.
AMATORI RUGBY CATANIA SSD A.R.L.	-ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE	34 - 14 (5- 2)		Sig. SCHIPANI V.
ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA	-RUGBY PERUGIA SSD ARL	20 - 12 (2- 2)		Sig. TOMO' E.
PAGANO & ASCOLILLO PESARO RUGBY	-UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	10 - 24 (1- 3)		Sig. VAGNARELLI D.
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	-CAVALIERI U.R.PRATO SESTO ARL	27 - 0 (3- 0)		Sig. BOARETTO S.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ACCADEMIA NAZIONALE I.FRANCESCATO	20	5	4	0	1	24	159	55	104	0	5
ASD BIELLA RUGBY CLUB	19	5	4	0	1	17	129	62	67	0	5
TECNIKABEL VII RUGBY TORINO	17	5	4	0	1	14	118	93	25	0	5
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	16	5	3	0	2	16	132	97	35	0	5
CUS TORINO ASD	14	4	3	0	1	10	76	41	35	0	4
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.	13	5	3	0	2	12	105	91	14	0	5
ASD RUGBY MILANO	7	5	1	0	4	11	107	123	-16	0	5
C.U.S. GENOVA ASD	6	4	1	0	3	12	98	120	-22	0	4
AMATORI RUGBY ALGHERO ASD	5	5	1	0	4	10	77	194	-117	0	5
I CENTURIONI RUGBY SSD R.L.	1	5	0	0	5	6	47	172	-125	0	5

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VERONA RUGBY SRL SSD	25	5	5	0	0	24	173	21	152	0	5
RUGGERS TARVISIUM ASD	18	5	4	0	1	13	107	87	20	0	5
BORSARI AMATORI RUGBY BADIA	17	5	3	0	2	18	130	85	45	0	5
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	15	5	3	0	2	16	112	140	-28	0	5
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	14	5	3	0	2	11	80	84	-4	0	5
RANGERS RUGBY VICENZA	10	5	2	0	3	11	97	113	-16	0	5
SANTAMARGHERITA S.P.A. VALPOLICELLA	8	5	2	0	3	12	89	110	-21	0	5
ASD RUGBY PAESE	8	5	1	0	4	11	76	99	-23	0	5
DOPLA S.P.A RUGBY CASALE	6	5	1	0	4	8	58	100	-42	0	5
RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL	4	5	1	0	4	5	59	142	-83	0	5

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL	20	5	4	0	1	19	137	121	16	0	5
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	19	5	4	0	1	17	139	62	77	0	5
ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA	18	5	4	0	1	15	127	70	57	0	5
AMATORI RUGBY CATANIA SSD A.R.L.	15	5	3	0	2	14	108	89	19	0	5
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	15	5	3	0	2	15	105	92	13	0	5
PAGANO & ASCOLILLO PESARO RUGBY	10	5	2	0	3	12	91	117	-26	0	5
ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE	10	5	2	0	3	12	107	134	-27	0	5
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL	8	5	2	0	3	8	69	107	-38	0	5
RUGBY PERUGIA SSD ARL	7	5	1	0	4	12	88	116	-28	0	5
ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	1	5	0	0	5	10	76	139	-63	0	5

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY UDINE UNION FVG SRL IN DATA 22 NOVEMBRE 2019

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza (prot. 247) di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, inviata via PEC il giorno 22 novembre 2019 dalla società Rugby Udine Union FVG srl (in seguito per comodità anche "Rugby Udine") avente ad oggetto il ricorso a firma del Presidente della predetta società, Sig. Daniele Romanello, ed il filmato della gara Valsugana Rugby Padova – Rugby Udine Union FVG srl del 17 novembre 2019, con la quale veniva segnalato che il giocatore Sig. Marco Properzi Curti (tess. 174704) della squadra Rugby Udine sarebbe stato erroneamente squalificato per un illecito tecnico mai commesso.

L'istanza è meritevole di parziale accoglimento.

Ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata, non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza ad evidenti difformità e contraddizioni, il Giudice di prime cure ha provveduto a dare ingresso alla prova video ai sensi dell'art. 41 Regolamento di Giustizia, il cui comma 1 lettera a) autorizza gli organi di giustizia ad utilizzare riprese televisive o filmate, che offrano piena garanzia tecnica e documentale nell'ipotesi " *la documentazione sia idonea a dimostrare che gli atti redatti dall'arbitro o dal commissario di campo indichino quale ammonito o espulso persona diversa da quella che abbia commesso il fatto determinante l'ammonizione o l'espulsione*".

Il direttore di gara, il Sig. Andrea Palladino nel proprio referto al modello C), aveva avuto modo di descrivere l'episodio " *...il giocatore esegue stamping sulla parte laterale della testa dell'avversario che, da terra, continuava in un'azione di placcaggio anche con la palla distante. Il colpo non è stato violento, non ha riportato danni evidenti per l'avversario, ma è stato deliberato*".

Il referto non ha lasciato spazio a dubbi interpretativi e la fattispecie è stata inquadrata nell'art. 27 punto 1 lettera n) (*qualora pesti o calpesti un avversario con la mano con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da uno a nove mesi*).

Sostiene la difesa del Rugby Udine che dalla documentazione probatoria prodotta si evincerebbe che il giocatore espulso non abbia commesso alcun illecito tecnico e che l'arbitro possa essere stato tratto in inganno dal sopraggiungere di un altro giocatore della medesima società che avrebbe eventualmente commesso il presunto fallo di antigiooco.

In ragione di ciò il Giudice Sportivo ha provveduto all'analisi del filmato fornito dal Rugby Udine.

Dallo stesso video si evince come effettivamente il giocatore n. 12 del Rugby Udine, il Sig. Marco Properzi Curti mentre è trattenuto a terra da un giocatore della squadra avversaria, il n. 5 Sig. Michael Scapin, alza la propria gamba mentre si trovava vicino alla testa dell'avversario, ma non lo colpisce con un gesto di stamping; semmai, nel tentativo di divincolarsi dalla presa dell'avversario gli tocca leggermente la testa. Nella medesima azione sopraggiunge poi il giocatore n. 7 del Rugby Udine, Sig. Enrico Macor che colpisce al volto l'avversario Valsugana Rugby Padova, Sig. Michael Scapin mentre è ancora a terra e che infatti poi si tocca il viso dolorante.

Il filmato mette in chiaro due circostanze.

Il giocatore n. 12 del Rugby Udine, il Sig. Marco Properzi Curti risulta non aver mai commesso il fallo di stamping indicato dal direttore di gara sanzionato con il cartellino rosso semmai un atto contrario allo spirito del gioco perché sapendo bene di avere il piede vicino alla testa dell'avversario avrebbe dovuto usare tutte le cautele del caso per non metterlo a rischio.

Risulterebbe invece che il giocatore n. 5 del Valsugana Rugby Padova, Sig. Michael Scapin, subito dopo la ruck ed trovandosi ancora a terra effettivamente trattenga per una gamba il Sig. Marco Properzi Curti e abbia ricevuto un colpo al volto, da parte di altro giocatore del Rugby Udine, il n. 7 Sig. Enrico Macor. Quest'ultimo rialzatosi da terra dopo aver partecipato alla predetta ruck, si avvicina al Sig. Scapin lo strattona un paio di volte e lo colpisce alla testa prima di essere allontanato via dall'intervento di un giocatore del Valsugana Rugby Padova.

Il Giudice Sportivo ha ulteriormente sentito l'esigenza di approfondire la questione ed ha provveduto a contattare il direttore di gara il Sig. Andrea Palladino. Quest'ultimo ha potuto confermare la dinamica già descritta nel referto arbitrale precisando però che in effetti più che di uno stamping si sarebbe trattato di un leggero contatto del piede del n. 12 del Rugby Udine Sig. Marco Properzi Curti mentre stava riappoggiando la gamba a terra, e la testa del giocatore del Valsugana Rugby n. 5 Sig. Michael Scapin. Il Sig. Palladino precisa inoltre di non aver notato la condotta di antigiooco del giocatore n. 7 del Rugby Udine, perché la sua attenzione era rivolta al giocatore n.12 del Rugby Udine che stava redarguendo.

Appare evidente che il direttore di gara al momento del fatto era intento a seguire l'azione di gioco ma, accortosi dell'episodio si è voltato verso il Sig. Marco Properzi Curti stava cercando di liberarsi dalla presa dell'avversario proprio nel momento in cui sopraggiungeva l'altro giocatore del Rugby Udine il n. 7 Sig. Enrico Macor. Tale circostanza, nell'immediatezza del momento, ha portato il direttore di gara a mettere in relazione il movimento della gamba del n. 12 del Rugby Udine con il colpo subito dal n. 5 del Valsugana Rugby Padova da parte del n. 7 del Rugby Udine, considerando quindi il Sig. Marco Properzi Curti autore del fallo più grave dello stamping.

Per le motivazioni addotte il Giudice Sportivo ritiene di accogliere parzialmente l'istanza proposta dalla società Rugby Udine Union FVG srl e per l'effetto pur confermando la decisione arbitrale assunta nei confronti del Sig. Marco Properzi Curti, ridurre la sanzione a una settimana di squalifica dalle gare ufficiali ex art. 27, comma 1°, lett. x), pena aggravata di una settimana in forza della circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2°, lett. a) e di una ulteriore settimana di squalifica per la recidiva ai sensi dell'art. 15/1. Si dà atto che il Sig. Marco Properzi Curti alla data odierna ha già scontato una settimana di squalifica.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY UDINE UNION FVG SRL IN DATA 22 NOVEMBRE 2019

Inoltre, rimette gli atti alla Procura Federale quanto alla condotta del giocatore del Rugby Udine n. 7 Sig. Enrico Macor.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

in accoglimento parziale dell'istanza proposta dalla società Rugby Udine Union FVG srl, conferma la decisione arbitrale assunta nei confronti del Sig. Marco Properzi Curti di espulsione, riduce la sanzione a una settimana di squalifica dalle gare ufficiali ex art. 27, comma 1°, lett. x), pena aggravata di una settimana in forza della circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2°, lett. a) e di una ulteriore settimana di squalifica per la recidiva ai sensi dell'art. 15/1. La sanzione sarà quindi di TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 18/11/2019 all'8/12/2019 compresi).

Considerato il parziale accoglimento dell'istanza, si dispone la restituzione del contributo per accesso alla giustizia versato dalla società Udine Union FVG SRL a mezzo bonifico bancario.

Rimette gli atti alla Procura Federale quanto alla condotta del giocatore del Rugby Udine n. 7 Sig. Enrico Macor.

Roma, 28 novembre 2019

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA GIRONE 1 "CUS TORINO ASD - CUS GENOVA ASD" del 24/11/2019

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto arbitrale del Sig. Leonardo Masini, che l'incontro non è potuto iniziare in quanto il campo di gioco si presentava impraticabile;

considerato che il direttore di gara nel proprio referto riporta quanto segue: *"Mi presentavo al campo alle ore 12.55, ed entrambe le squadre erano presenti. L'accompagnatore della società Cus Torino mi invitava a effettuare un sopralluogo sul terreno di gioco per verificarne la condizione di praticabilità. Accompagnato dai due assistenti arbitri compivo dunque una prima volta il giro del campo. Ampie zone risultavano completamente allagate, altre con uno spesso strato di fango, risultando pericolose per i giocatori. Il pallone non rimbalzava in alcuna zona. Le linee di meta erano impossibili da tracciare perché allagate, così come quelle di pallone morto. Alle 13.20 mi confrontavo allora con gli accompagnatori e i capitani di entrambe le squadre che in accordo tra loro esprimevano il parere di non giocare. Alle 13.40 effettuavo il controllo dei documenti e il riconoscimento delle squadre. Alle 14.30 effettuavo un secondo sopralluogo sul terreno di gioco, accompagnato dai capitani, e constatavo che la situazione, se possibile, era peggiorata, in quanto aveva iniziato nuovamente a piovere con insistenza. Comunicavo allora la decisione di non disputare la gara";*

visti gli artt. 15 lett. b) e 27 u.c. del Regolamento di Attività Sportiva, rimette gli atti alla C.O. per la riprogrammazione della gara in oggetto

Roma, 27 novembre 2019

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA – GIRONE 2- "ASD RUGBY PAESE – VALSUGANA RUGBY PADOVA" del 24/11/2019

Il Giudice Sportivo,

visto il referto del Sig. Federico Boraso nel quale si dà atto che la Società ASD Rugby Paese ha presentato un elenco nominativo di 23 giocatori, con il numero minimo di giocatori di prima linea (sei giocatori di prima linea), stabilito dalle norme vigenti per squadre di 23 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta dal 28° minuto del secondo tempo sino al termine della gara con mischie no contest a seguito degli infortuni occorsi ai giocatori: **n.16** Sig. Gianluca Deoni (tess.201764 – 1L) avvenuto al 16° minuto del secondo tempo, sostituito dal **n.1** Sig. Vlad Ionut (tess. 353202 – PS) sostituito precedentemente per tecnica, **n.1** Sig. Vlad Ionut (tess. 353202 – PS) avvenuto al 28° minuto del secondo tempo sostituito dal **n.35** Luca Dissegna (tess.268531 – 1L) giocatore di prima linea, non abilitato a ricoprire il ruolo di PS;

preso atto che dal 28° minuto del secondo tempo sino al termine della gara si è giocato con mischie "no contest", in quanto la Società ASD Rugby Paese non aveva ulteriori giocatori da impiegare nel ruolo di PS;

rilevato inoltre che a seguito dell'uscita per infortunio del giocatore **n.1** Sig. Vlad Ionut (tess.353202 – PS), la società ASD Rugby Paese ha continuato a giocare con 14 giocatori, in quanto usciva il giocatore **n.27** Sig. Flavio Agnoletto (tess.153889), rispettando così il limite previsto dalle regole di gioco;

viste le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2017) alla regola 3.5 lettera b), ed alla regola 3.6 lett. a) c) d), la Circolare informativa C.N.Ar. n° 15/2008-09 del 25 febbraio 2009, nonché le Circolari informative C.N.Ar. n° 2/2009-2010, n°8/2010-2011 e n°5/2015-2016;

omologa la gara con il risultato conseguito sul campo di 15 a 27 (mete 2 - 4) in favore della Valsugana Rugby Padova.

Roma, 27 novembre 2019

(Avv. Francesco Grillo)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **CHIMERA NICOLO'**, della ASD AMATORI RUGBY BADIA, espulso temporaneamente al 13° del 2° tempo
- **DELRIO GUGLIELMO**, della AMATORI RUGBY ALGHERO ASD, espulso temporaneamente al 30° del 2° tempo
- **DEONI GIANLUCA**, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 39° del 1° tempo

Seguono AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **DIOTTASI EMANUELE**, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso temporaneamente al 4° del 2°tempo
- **GIGLIODORO RICCARDO**, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo
- **JACOTTI ANDREA**, della ASD RUGBY MILANO, espulso temporaneamente al 35° del 2°tempo
- **JELIC RATKO**, della ACCADEMIA NAZIONALE I.FRANCESCATO, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- **LUCIGNANO EMANUELE**, della AMATORI RUGBY CATANIA SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- **MAREN FRANCESCO**, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- **METALIAJ BESMIR**, della SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L., espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo
- **ROS GABON**, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 43° del 2°tempo
- **RUSSO DENNY**, della VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo
- **SIMONATO ANDREA**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 32° del 1°tempo
- **SPAGNOLO MIRCO**, della ACCADEMIA NAZIONALE I.FRANCESCATO, espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- **TADDEI ENRICO**, della RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL, espulso temporaneamente al 8° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **MONFRINO MIRKO**, della SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L., espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo

ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

- **BIENATI CRISTIANO**, Accompagnatore della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, su segnalazione del Giudice di Linea, infraz. Art.28/1 lett. n) del Reg. di Giustizia, in relazione all'art. 8 u.c. del Regolamento di Attività Sportiva (presenza in campo di persona, appartenente alla società ospitata, non avente diritto in quanto non iscritta nella lista gara), **SETTE GIORNI DI INTERDIZIONE**, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 015/01 in, **DIECI GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 28/11/2019 al 7 Dicembre 2019 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI - MULTE

- **RUGBY PARABIAGO SSD SRL**, su segnalazione del Giudice di linea, infraz. Art. 30/1 lett. e) (presenza in campo di persona, appartenente alla società ospitata, non autorizzata dall'arbitro), **MULTA DI EURO 100,00 =(CENTO/00)**
- **VII RUGBY TORINO ASD**, su segnalazione del Giudice di linea, infraz. Art. 30/1 lett. a) (parole offensive nei confronti di un giocatore ammesso al recinto di gioco), **MULTA DI EURO 400,00 =(QUATTROCENTO/00)**

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**